

## **Linee guida iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale.**

### **Art. 1. Finalità e principi.**

Le presenti Linee guida disciplinano, in via sperimentale, la procedura per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale dell'Università degli Studi di Messina, coerentemente a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 16 giugno 2020, n. 218, ai principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 e alla Regolamentazione d'Ateneo<sup>1</sup>.

L'ammissione agli anni successivi al primo è disposta in seguito ad appositi bandi emanati annualmente dal Rettore in conformità alle presenti Linee guida.

I candidati che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. Le domande sono valutate esclusivamente entro i termini previsti nei bandi. Le domande pervenute in assenza di bando o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi non saranno in alcun caso esaminate.

### **Art. 2. Determinazione dei posti disponibili.**

I posti disponibili sono individuati annualmente dal Dipartimento Servizi Didattici e Alta Formazione e resi noti con l'emanazione del bando iscrizione anni successivi al primo. Ordinariamente il suddetto Bando è pubblicato sul sito d'Ateneo nel mese di maggio di ogni anno.

A tal fine la segreteria amministrativa competente, due giorni liberi prima della data di pubblicazione del Bando, effettua una ricognizione dei posti confrontando:

- i posti complessivi definiti nei decreti annuali di programmazione, comprensivi di quelli riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari;

e:

- i posti non coperti e quelli resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti comprensivi dei passaggi interni di corso, o di atti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di riferimento.

I corsi di studio nelle cui graduatorie nazionali sono ancora presenti posti disponibili presso l'Ateneo di Messina sono esclusi dalla determinazione dei posti disponibili per l'accesso al secondo anno dell'Anno Accademico successivo.

### **3. Abbreviazione di corso.**

I posti la cui disponibilità è accertata nel Bando, fino alla conclusione della procedura di iscrizione ad anni successivi al primo, non possono essere oggetto di assegnazione a candidati collocati in posizione utile in graduatoria che chiedano il riconoscimento di crediti (c.d. abbreviazione di corso).

Questi candidati, ferma restando la facoltà di partecipare alla procedura, possono chiedere il riconoscimento dei crediti e l'iscrizione ad un anno successivo a valere sui posti la cui disponibilità si verifichi dopo la data in cui è effettuata la determinazione prevista dall'articolo 2 per l'anno di

---


<sup>1</sup> Si veda l'art.14-bis del Regolamento didattico-tipo corso di studio di cui al prot. 60994 del 06/07/2020.

riferimento o che residuino all'esito della procedura. A tal fine, entro 10 giorni dall'immatricolazione devono presentare domanda di abbreviazione, a pena di decadenza.

La segreteria competente, ricevuta la domanda di abbreviazione (e il relativo provvedimento degli organi competenti), verifica l'eventuale disponibilità di posti al giorno di presentazione della stessa e in caso positivo procede all'iscrizione secondo le disposizioni del pertinente Regolamento del Corso di Studio. In caso di concomitanza di domande nella stessa pubblicazione o scorrimento viene data precedenza secondo l'ordine della graduatoria nazionale.

Qualora non sussistono posti disponibili al momento di presentazione della domanda la segreteria forma una lista di attesa, nella quale i candidati sono collocati secondo l'ordine della graduatoria nazionale. Ogni 15 giorni la segreteria amministrativa verifica la sussistenza di posti disponibili tramite il sistema informatico e procede a immatricolare gli studenti della lista che ne abbiano interesse secondo l'ordine della lista.

Eventuali ulteriori posti residui alimentano la ricognizione prevista dall'articolo 2 per l'anno di riferimento successivo. L'eventuale lista degli studenti che abbiano chiesto l'abbreviazione di corso cessa i propri effetti al momento della ricognizione di cui all'articolo 2 (due giorni liberi prima della pubblicazione del bando).



#### 4. Requisiti di accesso alla procedura.

I bandi di cui all'art. 1 prevedono che la domanda di iscrizione può essere presentata da:

- i candidati iscritti o che sono stati iscritti presso altri corsi di laurea dell'Università di Messina;

- i candidati iscritti o che sono stati iscritti presso altre Università italiane, o di altri paesi UE o non UE (che siano iscritti al medesimo o ad altro corso di laurea);
- i candidati laureati presso l'Università di Messina o presso altre Università italiane, o di altri paesi UE o non UE.

Ciascun Bando definisce i requisiti per la partecipazione alla procedura in conformità alle prescrizioni che seguono.

Per l'iscrizione a ciascun anno di corso è necessario essere in possesso di un numero predeterminato di crediti formativi. Il competente Consiglio di Corso di Studio, almeno dieci giorni prima del termine previsto dall'art. 3 per la pubblicazione del Bando, comunica al Dipartimento Servizi Didattici e Alta Formazione tale soglia minima per anno espressa in Crediti Formativi Universitari (CFU).

In mancanza di tale comunicazione si applicano le seguenti soglie:

25 CFU per il secondo anno;  
 50 CFU per il terzo anno;  
 80 CFU per il quarto anno;  
 120 CFU per il quinto anno;  
 160 CFU per il sesto anno.

Nella domanda il candidato deve specificare l'anno di corso a cui intende iscriversi. Il mancato riconoscimento del numero minimo di crediti previsto implica l'esclusione dalla graduatoria, atteso che il candidato concorre per l'anno indicato.

I candidati provenienti dal medesimo corso di studio possono presentare domanda soltanto per l'anno di corso successivo a quello cui risultano iscritti presso l'Ateneo di provenienza. I candidati provenienti da altro corso di studio o laureati devono indicare l'anno di corso per cui concorrono.

## **5. Criteri di riconoscimento dei crediti.**

Ciascun bando prevede che la valutazione delle domande e il riconoscimento dei crediti è effettuato dal Consiglio del Corso di Studio di pertinenza, col supporto di un componente appartenente al personale amministrativo.

La valutazione delle domande deve essere effettuata utilizzando la griglia di valutazione, a compilazione congiunta, che ciascun candidato presenta insieme alla domanda, secondo il modello allegato. Nella griglia lo studente effettua una valutazione preventiva, indicando al Consiglio gli insegnamenti che ritiene possono essere convalidati e proponendo un giudizio di congruità (totale o parziale) dei relativi programmi ed obiettivi formativi.

Il Consiglio, verificata la completezza della domanda, per ciascun candidato:

- a) confronta gli insegnamenti sostenuti con quelli previsti nel manifesto degli studi per l'anno a cui si chiede l'iscrizione e per i precedenti, individuando gli insegnamenti potenzialmente convalidabili, a partire da quanto proposto nella griglia di autovalutazione;
- b) opera una valutazione di congruità tra gli obiettivi formativi e i programmi dei singoli insegnamenti sostenuti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti previsti dal manifesto degli studi del Corso per cui viene presentata la domanda, a partire da quanto proposto nella griglia di autovalutazione;
- c) la valutazione di congruità può dar luogo ai seguenti giudizi:
  - i. non congruo: non è possibile convalidare alcun CFU;

- ii. congruità parziale, espressa in frazione decimale: i CFU dell'insegnamento sostenuto sono convalidati in proporzione<sup>2</sup>;
  - iii. congruo: i CFU dell'insegnamento sostenuto sono convalidati per intero;
- d) determina i CFU riconoscibili per ciascun insegnamento sulla base della valutazione di congruità, la cui somma è utilizzata per le finalità di cui agli articoli 4 e 6.

Nello svolgimento delle suddette operazioni il Consiglio si avvale della griglia presentata da ciascun candidato, procedendo a compilare le parti riservate ad esso. In ogni caso, per esigenze di equità, coerenza tra le motivazioni e parità di trattamento, il Consiglio può modificare quanto indicato e proposto dal candidato, utilizzando gli spazi appositi della griglia o modificando o integrando la stessa.

Al fine di snellire il procedimento e garantire trasparenza e parità di trattamento, il Consiglio procede alla valutazione delle domande raggruppandole per corso di laurea; nel motivare in ordine alla congruità può graduare la motivazione stessa in ragione del corso di laurea di provenienza. Nel caso di trasferimento dal medesimo corso di laurea o da corsi per i quali si ravvisi una particolare affinità, la motivazione può essere implicita nel giudizio di congruità totale. È raccomandata una maggiore argomentazione nei casi di corsi per i quali l'affinità sia minore e pertanto risulti una congruità parziale o una non congruità, casi nei quali è consigliato fissare un criterio da applicare per mero richiamo a tutti i casi appartenenti allo stesso gruppo.

Qualora i crediti formativi acquisiti dallo studente nell'insegnamento sostenuto siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente insegnamento convalidato, il Consiglio riconosce ai fini della presente procedura la sola frazione corrispondente di crediti acquisiti<sup>3</sup>. Ai fini della presente procedura i CFU in soprannumero possono essere convalidati come attività formative aggiuntive ove previste dal relativo manifesto per gli anni di riferimento. Il Consiglio nella valutazione delle domande applica criteri omogenei, ragionevoli e proporzionati, perseguendo la massima trasparenza e parità di trattamento.

I CFU espressi in decimali sono utilizzati esclusivamente ai fini della procedura; per ogni altro adempimento amministrativo sono arrotondati per difetto o per eccesso alla soglia di 0,5.

## **6. Verbalizzazione.**

Ciascun Bando prevede che delle operazioni di cui all'articolo 5 è redatto verbale.

Il verbale è integrato per ciascun candidato dalla griglia di valutazione che indica:

- a) il corso di provenienza dello studente;
- b) gli insegnamenti sostenuti e i corrispondenti insegnamenti convalidabili – con indicazione dei relativi SSD e CFU;
- c) la proposta di congruità formulata dallo studente, nonché la valutazione di congruità, con l'eventuale calcolo<sup>4</sup>, e il giudizio con la relativa motivazione<sup>5</sup> - operata dal Consiglio;

---

<sup>2</sup> (Es. Fisica FIS/03, 6CFU, da convalidare in Fisica Applicata FIS/07, da 7CFU, coefficiente congruità 7/10, 6CFU x 7/10= 4,2 CFU Riconosciuti nella materia di destinazione Fisica applicata).

<sup>3</sup> Dopo aver ottenuto l'iscrizione il docente titolare della disciplina stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

<sup>4</sup> (Es. Fisica FIS/03, 6CFU, da convalidare in Fisica Applicata FIS/07, da 7CFU; giudizio: congruo: 6CFU per intero= 6CFU su 7CFU convalidati nella materia di destinazione Fisica applicata).

<sup>5</sup> Al fine di snellire il procedimento e garantire trasparenza e parità di trattamento, il Consiglio nel motivare in ordine alla congruità può graduare la motivazione stessa in ragione del corso di laurea di provenienza, procedendo a valutare le domande raggruppandole per corso di laurea (soprattutto qualora il numero sia cospicuo). Nel caso di trasferimento

- d) il numero di crediti formativi riconosciuto per ciascun insegnamento;
- e) la somma dei crediti riconosciuti e l' idoneità o meno in relazione alla soglia minima prevista dall' art. 4 ad essere iscritto all' anno per cui è stata presentata la domanda.

I dati di ciascuna valutazione sono raccolti in una griglia generale nella quale si evince per ciascun anno il nome dei candidati che hanno presentato domanda, la somma dei crediti riconosciuti a ciascuno e l' idoneità in base alla soglia di cui all' articolo 4.

### **7. Procedura comparativa.**

Ciascun Bando prevede una procedura comparativa da applicare soltanto nell' ipotesi in cui il numero di domande ritenute idonee sia superiore al numero di posti disponibili.

In tal caso il Consiglio del Corso di Studio redige una graduatoria facendo applicazione nell' ordine dei seguenti criteri:

1. maggior numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) riconosciuti;
2. a parità di Crediti Formativi Universitari (CFU) prevale la media ponderata più alta negli esami riconosciuti;
3. in caso di ulteriore parità, viene data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

Gli esami convalidabili, autocertificati nella domanda, devono essere stati sostenuti e regolarmente registrati entro la data di scadenza prevista per la partecipazione alla presente procedura. La formulazione della graduatoria è determinata in ordine decrescente sulla base del punteggio ottenuto da ogni candidato. Non è ammissibile l' iscrizione sotto condizione, né fuori corso, né ripetente.

### **8. Pubblicazione graduatoria.**

Ciascun Bando indica il termine, compreso tra 30 e 90 gg, entro il quale l' elenco dei candidati ammessi, il verbale delle operazioni e l' eventuale graduatoria sono pubblicati sul sito istituzionale d' Ateneo, a decorrere dalla data in cui è prevista la scadenza del termine di presentazione della domanda.

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati e, pertanto, non è inviata nessuna comunicazione ulteriore.

Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione il candidato che non ritiene corretta la valutazione della propria carriera operata dal Consiglio del Corso di Studio può presentare un' istanza di revisione, con le modalità specificate in ciascun Bando. L' istanza deve essere finalizzata a rilevare errori materiali o macroscopici risultanti dal verbale o dalla graduatoria (es: erronea collocazione in relazione ai CFU riconosciuti, numero di CFU riconosciuto inferiore per mero errore di calcolo; palese disparità di trattamento). Il Consiglio si riserva di valutare le istanze pervenute entro 15 giorni, purché siano pertinenti e la loro valutazione non determini un eccessivo aggravio del procedimento, conformemente ai principi di imparzialità e buon andamento. Qualora il Consiglio non proceda a rettifica del verbale e/o della graduatoria o dell' elenco degli ammessi, gli stessi si intenderanno definitivi e si procederà alle iscrizioni.

Sul sito istituzionale d' Ateneo, con successivi avvisi, vengono indicati i termini entro i quali i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito devono provvedere all' immatricolazione a pena di decadenza.

---

dal medesimo corso di laurea o da corsi per i quali si ravvisi una particolare affinità, la motivazione può essere implicita nel giudizio di congruità totale. È raccomandata una maggiore argomentazione nei casi di corsi per i quali l' affinità sia minore e pertanto risulti una congruità parziale o una non congruità, casi nei quali è consigliato fissare un criterio da applicare per mero richiamo a tutti i casi appartenenti allo stesso gruppo.

I posti eventualmente disponibili a seguito di rinuncia sono coperti attraverso “scorrimento delle graduatorie” con le modalità e nel rispetto dei termini resi noti sullo stesso sito con appositi avvisi con valore di notifica.

Entro il 30 settembre di ogni anno si concludono le procedure di iscrizione ad anni successivi al primo. In casi eccezionali ciascun Bando può prevedere un diverso termine comunque non superiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria.

#### **9. Posti residui.**

Nell'ipotesi in cui, all'esito della procedura, residuino ulteriori posti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, gli stessi sono attribuiti alle rispettive coorti per gli anni successivi.

#### **10. Studenti provenienti da atenei non italiani.**

I cittadini non-UE residenti all'estero aventi diritto al trasferimento, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di merito, che si iscrivono per la prima volta all'Università in Italia, devono anche superare la prova di conoscenza della lingua italiana, secondo la normativa vigente in materia.

#### **11. Disposizioni finali.**

Le presenti Linee guida derogano le disposizioni Regolamentari contrastanti. Le procedure di iscrizione ad anni successivi al primo devono avvenire in conformità alle presenti Linee guida. In particolare, i Regolamenti didattici ed eventuali atti amministrativi precedenti sono disapplicati per quanto riguarda la procedura disciplinata dalle Linee guida, il cui carattere sperimentale è volto a realizzare una regolazione dei processi amministrativi dal basso, fondata sull'evidenza e sul consolidamento delle migliori pratiche dell'Ateneo.

Allegato.

Griglia di valutazione.

Il sottoscritto etc etc					
Prematricola					
Proveniente dal corso di laurea in chiede la convalida delle seguenti materie					
A cura dello studente			Riservato alla commissione		
Esame sostenuto	Esame convalidabile	Proposta Congruità	Giudizio di congruità	CFU riconosciuti	Motivazione
Chimica generale e inorganica CHIM/03 7CFU	Chimica e propedeutica biochimica BIO/10 5 CFU	Parziale/totale	Non congruo/parzialmente congruo (in decimi)/Congruo		Programmi diversi non comparabili
Totale				Somma crediti riconosciuti	
Giudizio finale	IDONEO/NON IDONEO				